



CORSO DI DOTTORATO IN SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA
- XXXV CICLO – *Coordinatore: prof.ssa Maria Teresa Montagna*

Regolamento approvato dal Collegio dei Docenti in data 23 gennaio 2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Obiettivi del Corso di Dottorato

Art. 3 – Aree di afferenza e Settori Scientifico-Disciplinari

Art. 4 – Caratteristiche generali

Art. 5 - Organi del Corso di Dottorato

Art. 6 – Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio

Art. 7 – Tutor

Art. 8 – Attività formative del corso

Art. 9 – Attività di studio e ricerca fuori sede

Art. 10 – Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 11 - Modalità di valutazione per l'ammissione agli anni successivi e all'esame finale

Art. 12 – Modifica del Regolamento

Art. 13 – Norme finali e di rinvio

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Ai sensi dell'art. 4 co. 21 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con D.R. n. 1154 del 19/04/2018, di seguito denominato "Regolamento di Ateneo", il presente regolamento interno del Dottorato di Ricerca in Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Oncologia, di seguito denominato "Dottorato", con sede gestionale nel Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, di seguito denominato DIMO, definisce e articola la specifica programmazione della propria attività, nonché le modalità di elezione e i criteri della rappresentanza dei dottorandi nel Collegio dei docenti.

Art. 2 – Obiettivi del Corso di Dottorato

Il Dottorato di Ricerca in Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Oncologia si propone di formare ricercatori qualificati nell'ambito della prevenzione e della Medicina di precisione, interagendo con altre figure specialistiche dell'area sanitaria nei campi dell'analisi epidemiologica, diagnosi clinica, valutazione degli interventi e gestione delle emergenze sanitarie, comprese le emergenze legate ai fattori di rischio correlati all'ambiente.

Il Dottorato mira a formare ricercatori con profili integrati e con attitudine intellettuale di ricerca transazionale in grado di apportare soluzioni innovative nei seguenti settori:

- ricerca applicata alla Sanità Pubblica;
- sorveglianza, controllo, prevenzione delle malattie infettive e cronico-degenerative;
- medicina di precisione;
- meccanismi che regolano l'instaurarsi di una malattia in funzione della diffusione ambientale di sierogruppi e genotipi microbici a diversa espressività clinica;
- valutazione dell'efficacia e del costo/beneficio della prevenzione e della terapia;
- analisi dei bisogni socio-sanitari e degli stili di vita;
- buone pratiche in materia di Igiene dell'ambiente e sicurezza alimentare;
- confronto delle misure di gestione del rischio, quali verifica periodica e controllo dell'inquinamento ambientale;
- potenziamento della diagnosi precoce e individuazione dei gruppi di popolazione a maggiore suscettibilità.

Art. 3 – Aree di afferenza e Settori Scientifico-Disciplinari

Il Dottorato afferisce alle Aree CUN n. 06 - Scienze Mediche e n. 05 - Scienze Biologiche.

I Settori Scientifico-Disciplinari -SSD, coerenti con gli obiettivi formativi del Dottorato, sono indicati nel modulo-proposta dell'Anagrafe dei Dottorati approvati dal MIUR.

Le aree tematiche del Dottorato afferiscono al macrosettore ERC Life Sciences e sono accomunate dalla ricerca sulla tutela della salute umana. Gli studi spaziano dalla conoscenza degli aspetti fenotipici e genotipici di condizioni metaboliche, cronico-degenerative, oncologiche e pediatriche, all'individuazione di markers di prognosi ed evoluzione di malattie internistiche e neoplastiche. Inoltre, le ricerche mirano ad approfondire i meccanismi cellulari e molecolari di nuove molecole a valenza preventiva e terapeutica, per una personalizzazione delle terapie farmacologiche finalizzata a contrastare la farmacoresistenza.

Di grande interesse risultano anche le malattie rare e quelle legate a matrici ambientali che rappresentano un problema di Sanità Pubblica a carattere trans-nazionale.

Le ricerche di base, traslazionali e cliniche sono svolte in collaborazione con prestigiosi Enti di Ricerca italiani e stranieri, nell'ambito di progetti finanziati da organismi ministeriali, regionali, nazionali e internazionali.

Art. 4 – Caratteristiche generali

Il corso di Dottorato ha durata triennale.

Per ogni ciclo viene emesso dall'Ateneo il bando per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse assegnate al Dottorato.

Le lingue ufficiali del Dottorato sono l'italiano e l'inglese. Le prove di ammissione si svolgono in lingua italiana. A seguito di richiesta formale e motivata del candidato e previa autorizzazione del Coordinatore, può essere svolta in lingua inglese. Il candidato può redigere la tesi di dottorato in lingua italiana o inglese, previa autorizzazione del Collegio.

Art. 5 – Organi del Corso di Dottorato

Sono organi del Corso di Dottorato:

- a) Il Coordinatore
- b) Il Collegio dei Docenti

La composizione del Collegio dei Docenti - di seguito denominato "Collegio" - e l'indicazione di un Docente che funga da Coordinatore pro-tempore del corso, stabilite dalla normativa vigente, sono parte integrante della proposta di istituzione del Dottorato per ogni ciclo. Nella formulazione della proposta di rinnovo, deve essere garantita la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento ministeriale del Dottorato, previamente accertata dall'ANVUR su richiesta formale del Coordinatore proponente.

La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la composizione del Collegio deve essere annualmente effettuata sulla base dei criteri/indicatori ANVUR per l'accreditamento.

Il Collegio svolge i compiti stabiliti dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo.

Il Collegio viene convocato dal Coordinatore, che lo presiede, o su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti. La convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è inviata almeno sette giorni prima mediante posta elettronica. Per ragioni di motivata urgenza, la riunione Collegio può essere convocata due giorni prima della seduta.

La riunione del Collegio è validamente costituita se vi prende parte la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Limitatamente alle questioni riguardanti l'organizzazione generale del Dottorato e i percorsi formativi, partecipano alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto, i rappresentanti dei dottorandi eletti come indicato nell'art. 6.

Il Coordinatore, eletto dal Collegio come da Regolamento di Ateneo, è nominato con decreto del Rettore e dura in carica per l'intero ciclo. Può essere rinnovato per un numero massimo di ulteriori cicli pari a due e comunque per un periodo complessivo non superiore a cinque anni. Al momento della nomina il Coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Il Coordinatore cura l'adozione del Regolamento generale di Ateneo e del presente Regolamento interno.

Su proposta del Coordinatore, il Collegio nomina:

- un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e seconda fascia dell'Università facenti parte del Collegio che sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 6 – Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio

La rappresentanza dei dottorandi nel Collegio è composta da un dottorando per ciclo.

In concomitanza con l'avvio del ciclo di Dottorato, il Coordinatore indice le elezioni del rappresentante dei dottorandi e nomina, su proposta del Collegio, una Commissione elettorale, che organizza le elezioni.

La Commissione elettorale è composta da due docenti del Collegio, uno con funzioni di Presidente e l'altro di componente, e dal Segretario Didattico del Corso, con funzioni di Segretario.

La Commissione elettorale convoca i dottorandi per la presentazione delle candidature e le votazioni. Risultano eletti i candidati che conseguono il maggior numero dei voti validi. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano in età anagrafica. I rappresentanti dei Dottorandi durano in carica per l'intero ciclo. Nel caso di decadenza, subentrano i primi non eletti ovvero sono indette elezioni suppletive per reintegrare la rappresentanza.

Art. 7 – Tutor

Entro tre mesi dall'inizio del corso di Dottorato, il Collegio approva il programma didattico e di ricerca dei Dottorandi e designa un Tutor per ogni Dottorando. Il Tutor è individuato tra i componenti del Collegio, tenuto conto dell'interesse espresso dal Dottorando per le tematiche di ricerca indicate dal Collegio. Su richiesta del Tutor designato per ogni Dottorando, compatibilmente con le esigenze legate al rispettivo progetto di ricerca, il Collegio designa un co-tutor anche tra docenti o esperti esterni al Collegio.

Il Tutor ha il compito di

- seguire e orientare il dottorando nella sua formazione, permettendo la partecipazione all'attività didattica del Dottorato,
- seguire il percorso scientifico del Dottorando, coadiuvandolo nella scelta della sede in cui trascorrere l'eventuale periodo di studio fuori sede in Italia o all'estero,
- svolgere la funzione di supervisore della tesi di dottorato,
- informare il Collegio degli avanzamenti nell'attività di ricerca del dottorando e su problematiche relative alla ricerca stessa,
- condividere con il dottorando la proposta da presentare al Collegio Docenti per svolgere periodi di studio in Italia e/o all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati.

Il Collegio può, qualora ne ricorrano le condizioni, revocare l'incarico di Tutor e nominare contestualmente un suo sostituto.

Art. 8 – Attività formative del Corso

All'inizio di ogni anno il Collegio definisce le attività didattiche e scientifiche del Corso, in accordo con la programmazione generale identificata nel modulo-proposta approvata dal MIUR, e attribuisce i compiti didattici ai componenti del Collegio.

I percorsi di formazione prevedono attività di perfezionamento linguistico e informatico, di gestione della ricerca e dei sistemi di ricerca europei e internazionali, di valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Le suddette attività sono promosse anche in collaborazione con altri Dottorati dell'Ateneo.

Le attività didattiche disciplinari e interdisciplinari possono essere svolte in lingua italiana o inglese e prevedono:

- lezioni teoriche, impartite da docenti dell'Università di Bari, integrata da attività didattica laboratoriale avanzata;
- cicli di seminari su argomenti di frontiera, affidati a ricercatori universitari non appartenenti all'Università di Bari o a esperti non accademici di enti pubblici e privati di ricerca italiani e stranieri;
- partecipazione, solo in qualità di uditori, a Master di primo e secondo livello, short Master e Summer School su tematiche inerenti i temi sviluppati nell'ambito del presente dottorato e organizzati dal DIMO.

Il programma delle attività è stabilito dal Coordinatore coadiuvato dalla commissione didattica. Le modifiche e/o integrazioni sono comunicate tempestivamente ai Dottorandi.

I Dottorandi sono tenuti alla frequenza di almeno l'80% delle attività formative programmate.

Art. 9 – Attività di studio e ricerca fuori sede

A partire dal secondo anno, i dottorandi possono effettuare un periodo di soggiorno per ricerca presso istituzioni italiane e straniere. L'autorizzazione per periodi di soggiorno in Italia è concessa dal Coordinatore, per periodi di soggiorno all'estero dal Collegio.

Il periodo complessivo di permanenza fuori sede, anche non necessariamente continuativi, non deve essere superiore a 6 mesi in Italia e a 18 mesi all'estero. Deroche alla durata del soggiorno fuori sede devono essere concesse dal Collegio esclusivamente se motivato da esigenze legate al completamento delle attività di ricerca.

Art. 10 – Diritti e doveri dei dottorandi

Ad integrazione delle norme che disciplinano diritti e doveri dei dottorandi, stabiliti dall'art. 8 del Regolamento di Ateneo, il presente regolamento stabilisce che, per i dottorandi dipendenti pubblici che intendano proseguire il percorso di dottorato rinunciando al congedo straordinario per motivi di studio previsto dalla Legge, l'autorizzazione alla frequenza può essere concessa dal Collegio dei Docenti, compatibilmente con il mantenimento del ruolo ricoperto, previo accertamento e valutazione delle seguenti condizioni:

- la richiesta di autorizzazione sia avanzata dal dottorando sotto la propria responsabilità;

- le attività lavorative svolte dal dottorando siano compatibili con le tematiche di ricerca e il programma scientifico approvato dal Collegio dei Docenti;
- la struttura presso la quale il dottorando presta servizio abbia stipulato una convenzione pro-tempore "ad hoc" con l'Università sede del dottorato.

I dottorandi che intendono svolgere attività clinico-assistenziale finalizzata alla realizzazione del proprio progetto di ricerca devono presentare una richiesta di autorizzazione al Collegio Docenti, sottoscritta dal proprio tutor. Il Collegio verificherà la coerenza dell'attività clinico-assistenziale con gli indirizzi e i temi di ricerca del singolo dottorando.

Art. 11 - Modalità di valutazione per l'ammissione agli anni successivi e all'esame finale

Al termine di ogni semestre, il dottorando deve presentare al Collegio la propria attività di ricerca sia tramite una relazione scritta sia tramite una presentazione orale. Il Collegio valuta il profitto e l'avanzamento delle ricerche di ogni singolo dottorando, sulla base di una discussione orale dei risultati scientifici conseguiti.

Al termine di ogni anno, il Collegio dei docenti delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame finale per il conseguimento del titolo con discussione della tesi. Ai fini dell'ammissione agli anni successivi e/o all'esame finale, il Collegio valuta l'assiduità e il profitto delle ricerche di ogni singolo Dottorando, sulla base di una relazione scritta presentata dallo stesso Dottorando e di una discussione orale dei risultati scientifici conseguiti. A tal fine, entro la data stabilita dal Collegio, ai fini della valutazione annuale, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio:

- il registro delle attività svolte, per un monte ore di 1500 ore, firmato dal dottorando e dal tutor;
- gli attestati di partecipazione a scuole, seminari, congressi e altre iniziative scientifiche;
- pubblicazioni scientifiche, abstract e atti di congressi
- eventuali brevetti.

Art. 12 – Modifica del Regolamento

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Collegio dei Docenti ed entra in vigore dalla data successiva a quella di approvazione degli organi preposti di Ateneo.

Art. 13 – Norme finali e di rinvio

Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo e dalla normativa vigente in materia di Dottorato di Ricerca.